

Financial Focus

N. 3/2023

Ottobre, 2023



SOMMARIO

Pag.	Titolo
3	<i>REGOLAMENTAZIONE BANCARIA</i>
10	<i>MERCATI FINANZIARI</i>
28	<i>INTERMEDIARI</i>
30	<i>ANTITRUST</i>
32	<i>ANTIRICICLAGGIO</i>
39	<i>CRISI BANCARIA</i>
40	<i>RISK MANAGEMENT</i>
49	<i>ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)</i>

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Margini nei derivati OTC: gli RTS per la convalida dei modelli (6 luglio 2023)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il progetto finale delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla convalida dei modelli dei margini iniziali nei derivati OTC ai sensi del Regolamento EMIR.

In particolare i presenti RTS sono stati realizzati in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 15, lett. a bis), del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR).

Tale norma da mandato alle autorità europee di vigilanza di definire norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure di vigilanza per garantire la convalida iniziale e continuativa le procedure di gestione del rischio tramite margini iniziali applicabili ai derivati OTC.

Al fine di migliorare la conformità con il quadro dei margini per i derivati OTC non compensati stabilito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), il presente progetto finale di RTS si applica anche ai modelli applicati per lo scambio di margini iniziali.

Inoltre, il presente progetto finale di RTS prevede un'applicazione proporzionata delle procedure di vigilanza, il che implica (i) una procedura di vigilanza standard per garantire una convalida approfondita delle controparti bancarie più grandi e (ii) un approccio pragmatico e semplificato applicato alle controparti più piccole.

I requisiti stabiliti negli RTS prevedono un'attuazione graduale dei requisiti di vigilanza per garantire un processo di convalida dei modelli senza intoppi. Inoltre, per ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato, le autorità competenti e le controparti beneficeranno di una fase transitoria che faciliterà la convalida dei modelli che sono già attualmente in vigore.

In un parere di accompagnamento e nell'ambito dei negoziati in corso sull'EMIR, l'EBA invita altresì i legislatori europei a valutare l'istituzione di una funzione di convalida centrale nell'UE per facilitare i problemi di coordinamento legati alla convalida dei modelli.

Inoltre, il parere suggerisce limitare l'applicazione degli RTS alle sole controparti più significative.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Il parere della BCE sulla tassa extraprofitti per le banche (12 settembre 2023)

Publicata dalla BCE, con il parere del 12 settembre 2023, la proposta Italiana relativa alla tassa extraprofitti per le banche e intermediari finanziari.

Come già noto, il Decreto Omnibus, introduce un'imposta straordinaria (c.d. tassa extraprofitti) per banche e intermediari finanziari calcolata applicando un'aliquota del 40% sull'incremento del margine d'interesse.

Nello specifico, la BCE, menzionando precedenti pareri su iniziative simili, informa come l'imposizione di un'imposta straordinaria alle banche potrebbe complicare l'accumulo di riserve supplementari di capitale, in quanto i loro utili non distribuiti si ridurrebbero, determinando, così, una bassa capacità di tenuta di fronte a shock economici (tale situazione, potrebbe avere, anche, effetti economici negativi sull'erogazione dei crediti, peggiorando, allo stesso tempo, le condizioni della clientela in sede di erogazione di prestiti, ecc.).

Sulla base di quanto esposto, la stessa BCE raccomanda che l'emanazione del Decreto Omnibus dovrebbe essere accompagnato da un'analisi approfondita delle potenziali conseguenze negative per il settore bancario, al fine di specificare e valutare se l'effettiva applicazione della tassa extraprofitti per le banche pone dei rischi per la stabilità finanziaria.

In particolare, tale analisi dovrebbe considerare e valutare:

- l'impatto specifico della tassa extraprofitti sulla redditività (a più lungo termine) e sulla base patrimoniale delle banche;
- l'accesso ai finanziamenti, alla concessione di nuovi prestiti e alle condizioni di concorrenza sul mercato;
- il potenziale impatto sulla liquidità.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Shadow banking: le novità nella segnalazione delle esposizioni (13 settembre 2023)

La Commissione europea ha adottato i nuovi RST (norme tecniche di regolamentazione) che gli istituti di credito dovranno utilizzare per la segnalazione delle loro esposizioni verso entità del sistema bancario ombra, c.d. shadow banking.

Come previsto espressamente dall'articolo 394 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), gli enti devono segnalare alle rispettive autorità competenti alcune informazioni relative alle maggiori esposizioni verso soggetti del shadow banking.

Gli standard tecnici in esame mirano a garantire l'armonizzazione e la comparabilità delle esposizioni segnalate dagli istituti di credito attraverso la predisposizione di specifici criteri per l'identificazione delle entità del sistema bancario ombra.

Nello specifico, vengono definiti:

i criteri per l'identificazione delle entità del sistema bancario ombra e di quelle che non lo sono;

la definizione delle attività e dei servizi bancari; e i criteri per l'esclusione delle entità stabilite in Paesi terzi dall'essere considerate entità del shadow banking.

In aggiunta, gli standard forniranno, anche, alle autorità di vigilanza, dati solidi per valutare i rischi delle banche in relazione agli intermediari finanziari non bancari, al fine di garantire e consentire una maggiore trasparenza dei legami materiali tra il settore bancario tradizionale e il settore bancario ombra.

Gli RTS di riferimento sono conformi alle Linee guida EBA sui c.d. limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.

Adottati sotto forma di regolamento delegato, gli RTS saranno trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio che avranno tre mesi di tempo per esaminare l'atto

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Basilea III: gli impatti per le banche si riducono (26 settembre 2023)

L'EBA (Autorità bancaria europea) ha pubblicato il secondo rapporto obbligatorio di monitoraggio di Basilea III, che analizza gli impatti che la piena attuazione di Basilea III avrà, nel 2028, sulle Banche dell'Unione europea.

In riferimento a tale valutazione, che utilizza un campione di 157 banche, in termini di capitale minimo di classe 1 (Tier 1) l'impatto è particolarmente diminuito rispetto al precedente periodo di riferimento (dicembre 2021).

Con 0,6 miliardi di euro di capitale aggiuntivo di classe 1 richiesto per l'intero settore bancario dell'Unione, il deficit di capitale stimato, al fine di conformarsi alla riforma di Basilea III, è stato eliminato.

Al rapporto in esame è presente, anche, un "allegato separato", che include gli impatti delle proposte per l'attuazione di Basilea III nell'Unione europea nel contesto della revisione del c.d. Regolamento CRR3 (Regolamento sui requisiti patrimoniali).

Complessivamente, i risultati evidenziano che il requisito patrimoniale minimo in termini di Tier 1 delle banche europee aumenterebbe del 9,0% alla data di piena attuazione di Basilea III nel 2028.

I fattori, principalmente rilevanti, che vi contribuiscono sono:

- il rischio di credito;
- la soglia minima di rendimento.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

NPL, ITS: Il nuovo Regolamento (UE) di esecuzione (29 settembre 2023)

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 settembre 2023 il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 recante gli ITS sui modelli per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie NPL nel portafoglio bancario.

Nello specifico, si tratta delle norme tecniche di attuazione (ITS) previste dall'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori ed acquirenti di NPL.

Gli ITS in esame mirano a specificare quali sono i modelli che gli enti creditizi devono utilizzare per la trasmissione delle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso.

Il Regolamento in esame si applica alle vendite e ai trasferimenti effettuati dalle banche nell'ambito UE di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) che tali enti detengono nel loro portafoglio bancario anziché nel loro portafoglio di negoziazione.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile (e obbligatorio in tutti i suoi elementi) in ciascuno degli Stati membri dell'Unione.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Banca d'Italia: le modifiche alla circolare 297 relativa alla rilevazione dei dati granulari sul credito (29 settembre 2023)

La Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione il 4° aggiornamento alla Circolare Banca n. 297 del 16 maggio 2017 relativa alla rilevazione dei dati granulari sul credito (istruzioni per gli intermediari segnalati).

Le modifiche alla Circolare in consultazione -in attuazione alla Raccomandazione ESRB/2016/14 c.d. "on closing real estate date gaps"- prevedono l'istituzione di tre variabili:

1. il loan-to-value;
2. il loan-to-income;
3. la data di scadenza contrattuale del finanziamento.

Le banche dovranno comunicare gli indicatori riferiti al loan-to-value e al loan-to-income al posto delle singole componenti utili al loro calcolo.

Le variabili di riferimento verranno, poi, valorizzate al momento della concessione del finanziamento (limitatamente ai contratti di finanziamento per l'acquisto di una abitazione). Inoltre, per esigenze di vigilanza macro-prudenziale, viene diminuita da 75.000 a 30.000 la soglia di rilevazione.

La consultazione rimarrà aperta fino al 27 novembre e l'aggiornamento entrerà in vigore a gennaio 2024.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Regolamento MICAR: la risposta EBA su criteri di significatività e commissioni di vigilanza (29 settembre 2023)

L'EBA (Autorità bancaria europea) ha pubblicato la sua risposta in merito alla richiesta operatori avanzata dalla Commissione europea sui criteri di significatività e sulle commissioni di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 MICAR (sui mercati dei cripto-asset).

Nello specifico si tratta di due atti relativi:

- ai criteri per definire la significatività dei token con riferimento alle attività (ART) e dei token di moneta elettronica (EMT), rispettivamente previsti dagli artt. 42 e 56 del MICAR; e
- alle commissioni di vigilanza che possono essere applicate dall'EBA agli emittenti di ART e EMT significativi.

L'Autorità bancaria europea suggerisce una serie di indicatori di base e accessori per i criteri di significatività previsti dai MICAR in riferimento all'interconnessione del settore finanziario ed all'attività su scala internazionale.

Invece, per quanto riguarda le commissioni di vigilanza, l'EBA propone criteri di ripartizione dei costi tra gli emittenti.

MERCATI FINANZIARI

Revisione MiFIR: dati sugli strumenti finanziari accessibili in modo unitario (3 luglio 2023)

Come indicato nel relativo comunicato stampa, lo scorso 29 giugno il Consiglio dell'UE ed il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle modifiche al Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) ed alla seconda direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).

L'obiettivo della revisione è quello di rendere a livello europeo facilmente accessibili ed in modo unitario i dati relativi alle negoziazioni, responsabilizzando così gli investitori.

Tale misura rappresenta un passo significativo verso l'attuazione dell'unione dei mercati dei capitali (Capital markets union).

Attualmente, infatti, i dati relativi alle negoziazioni sono diffusi su più sedi di negoziazione, rendendo così difficile l'accesso ad informazioni precise ed aggiornate per gli investitori.

Nell'accordo raggiunto è prevista quindi l'istituzione a livello UE di "sistemi consolidati di pubblicazione" o flussi di dati centralizzati per diversi tipi di attività, che riuniscano i dati di mercato degli strumenti finanziari negoziati nelle diverse sedi di negoziazione.

Questo permetterà agli investitori, sia professionali che retail, di accedere a informazioni chiave quali il prezzo, il volume, la data e l'ora delle negoziazioni dei diversi strumenti finanziari.

Le informazioni dovrebbero essere rese disponibili su questi sistemi consolidati di pubblicazione il più possibile in tempo reale.

L'accordo prevede inoltre un divieto generale sul "pagamento per il flusso di ordini", una pratica attraverso la quale i broker ricevono pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti a determinate sedi di negoziazione.

Fino al 30 giugno 2026 è prevista la possibilità di deroga per quelli stati in cui tale pratica già era attuata, purché il pagamento per il flusso di ordini sia limitato ai clienti siti in tale Stato membro.

Novità sono infine previste per i derivati su merci, sia rispetto ad un miglioramento delle norme sulla trasparenza, che sulla maggior solidità dei relativi mercati.

Nelle intenzioni espresse dalla Commissione europea, le nuove norme che modificano il Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) dovrebbero essere applicate a partire dal 1° gennaio 2024, con alcuni elementi che saranno introdotti gradualmente nei prossimi anni.

MERCATI FINANZIARI

MiCAR: le prossime misure di attuazione per i mercati delle cripto-attività (10 luglio 2023)

ESMA ha pubblicato uno schema in cui illustra lo stato di avanzamento dei lavori di attuazione del Regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023 sui mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto Assets Regulation – MiCAR).

Il Regolamento MiCAR istituisce regole europee uniformi per i cripto-asset che non sono attualmente regolamentati dalla legislazione vigente in materia di servizi finanziari.

Le disposizioni principali per chi emette e scambia cripto-asset, compresi i token collegati ad attività (asset-reference tokens) ed i token di moneta elettronica (e-money tokens), riguardano la trasparenza, l'informativa al mercato, l'autorizzazione e la supervisione delle transazioni. Il nuovo quadro giuridico sosterrà l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria regolando le offerte pubbliche di cripto-asset e garantendo che i consumatori siano meglio informati sui rischi associati

MERCATI FINANZIARI

Decreto Fintech: nuovo Regolamento CONSOB sui responsabili del registro (10 luglio 2023)

Consob ha posto in pubblica consultazione il nuovo Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari di attuazione del Decreto Fintech per quanto riguarda all'iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro.

Il decreto legge 17 marzo 2023, n. 25 (c.d. Decreto Fintech), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, ed in vigore dal 16 maggio 2023, da attuazione a livello nazionale al Regolamento (UE) 2022/858 che stabilisce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT pilot regime).

Nel farlo, il Decreto Fintech introduce un nuovo regime di forma e circolazione per determinati strumenti finanziari, istituendo la possibilità di avvalersi di tecnologie a registro distribuito (Dlt) per la loro emissione e trasferimento.

Il Decreto Fintech ammette la possibilità di avvalersi della forma digitale anche per strumenti finanziari che non siano destinati alla negoziazione in una delle sedi di negoziazione contemplate dal regime MiFID e, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento Pilot Regime.

In tale ipotesi, le emissioni devono essere effettuate su registri per la circolazione digitale tenuti da responsabili del registro che siano iscritti in un elenco apposito tenuto dalla Consob.

Possono assumere la qualifica di responsabile del registro gli intermediari finanziari, gli emittenti di strumenti finanziari, nonché i nuovi operatori specializzati in tale attività.

Il presente Regolamento va a regolamentare l'iscrizione e cancellazione dall'elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale. Inoltre, vengono definiti i requisiti minimi di informazione relativi al documento che contiene le modalità operative del registro e le misure a tutela della sua operatività.

Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico in una forma elettronica ed in via continuativa.

Altre ed ulteriori sono le deleghe che il Decreto Fintech attribuisce alla Consob, e che saranno valutate e esercitate dalla Commissione in più fasi, anche alla luce dei casi d'uso e delle prassi di mercato che andranno a formarsi.

Già da questa consultazione Consob valuterà osservazioni anche relative a profili che saranno oggetto dei successivi interventi.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 9 agosto.

MERCATI FINANZIARI

Segnalazioni di vigilanza: in consultazione l'aggiornamento delle circolari Banca d'Italia (12 luglio 2023)

Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione l'aggiornamento delle Circolari numeri 272, 115, 217, 189, 148, 286 e 154 relative alle segnalazioni di vigilanza di banche, intermediari finanziari, IP e IMEL, SIM e OICR.

In particolare, sono stati posti in pubblica consultazione i seguenti aggiornamenti:

- 17° aggiornamento della Circolare n. 272 “Matrice dei Conti”,
- 28° aggiornamento della Circolare n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”,
- 23° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”
- 26° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”
- 23° aggiornamento della Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”
- 16° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”
- 76° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”

MERCATI FINANZIARI

MiCAR: i primi standard tecnici in consultazione (12 luglio 2023)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha posto in consultazione il primo pacchetto di standard tecnici di attuazione del Regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023 sui mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto Assets Regulation – MiCAR).

Il MiCAR prevede che l'ESMA elabori una serie di RTS, ITS e Linee Guida, molti dei quali in stretta collaborazione con l'EBA.

Per una miglior individuazione dei temi trattati nei diversi standard e tempistiche di emanazione si rinvia alla news già pubblicata il 10 luglio.

Questo primo pacchetto ESMA di standard tecnici MiCAR in consultazione riguarda 5 progetti di RTS e 2 ITS, relativi ai seguenti profili:

- la notifica da parte di alcuni soggetti finanziari della loro intenzione di fornire servizi di cripto-asset asset (Articolo 60, paragrafi 13 e 14, MiCAR);
- l'autorizzazione dei fornitori di servizi di cripto-asset (Articolo 62, paragrafi 5 e 6, MiCAR);
- la gestione dei reclami da parte dei fornitori di servizi di cripto-asset (Articolo 71, paragrafo 5, MiCAR);
- l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei conflitti di interesse (Articolo 72, paragrafo 5, MiCAR); e
- la proposta di acquisizione di una partecipazione qualificata in un fornitore di servizi di cripto-asset (Articolo 84, paragrafo 4, MiCAR).

La consultazione terminerà il prossimo 20 settembre 2023.

ESMA prevede poi di sottoporre entro il 30 giugno 2024 alla Commissione europea i progetti definitivi di standard tecnici per la necessaria approvazione.

MERCATI FINANZIARI

Asset-referenced token: in consultazione gli standard tecnici MiCAR (12 luglio 2023)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha posto in pubblica consultazione alcuni standard tecnici (RTS e ITS) sugli asset-referenced token di attuazione del Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR).

In particolare, i progetti la consultazione hanno ad oggetto i seguenti standard tecnici:

- norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano le informazioni che deve contenere la domanda di autorizzazione all'offerta al pubblico o all'ammissione alla negoziazione di asset-referenced token (articolo 18, paragrafo 6, MiCAR);
- norme tecniche di attuazione (ITS) relative ai formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella stessa domanda di autorizzazione (articolo 18, paragrafo 6, MiCAR);
- norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate in emittenti di asset-referenced token (articolo 42, paragrafo 4, MiCAR).

Con questi standard tecnici, l'EBA intende regolamentare l'accesso al mercato europeo degli asset-referenced token da parte degli emittenti e dei soggetti che intendono esercitare un'influenza significativa su tali imprese attraverso l'acquisizione di partecipazioni qualificate.

Domanda di autorizzazione all'emissione o alla negoziazione di asset-referenced token

Ai sensi del MiCAR, l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di asset-referenced token è riservata alle persone giuridiche o ad altre imprese stabilite nell'UE, previa autorizzazione e approvazione della pubblicazione di un libro bianco.

La bozza di RTS sulle informazioni per l'autorizzazione stabilisce i requisiti informativi da includere nella domanda di autorizzazione.

I requisiti informativi riguardano il modello di business, la governance interna, compresa la gestione del rischio ICT, la liquidità, la riserva di attività, l'onorabilità dei membri dell'organo di gestione e degli azionisti con partecipazioni qualificate.

La bozza di ITS sui modelli per la richiesta di autorizzazione definisce la lettera di richiesta standard, il modello di richiesta e chiarisce il processo relativo alla valutazione della completezza della richiesta da parte dell'autorità competente.

Poiché agli enti creditizi è richiesta solo l'approvazione per la pubblicazione di un libro bianco, le bozze di RTS e ITS non si applicano agli enti creditizi.

MERCATI FINANZIARI

Stablecoin: principi EBA per le attività svolte ante MiCAR (12 luglio 2023)

Con la dichiarazione odierna l'Autorità bancaria europea (EBA) ha individuato dei principi guida per le autorità competenti e gli istituti finanziari e le altre imprese che intendono avviare, o hanno avviato, attività in stablecoin prima della data di applicazione delle disposizioni del Regolamento MiCAR sui mercati delle crypto-attività, fissata per il 30 giugno 2024.

Il Regolamento MiCAR prevede una disciplina di dettaglio per le stablecoin, distinguendo tra e-money token (EMT), ancorati ad un'unica valuta ufficiale, e asset-referenced token (ART), ancorati ad altri asset.

Prima della sua applicazione, tuttavia, gli stablecoin non costituiscono strumenti regolamentati e pertanto i consumatori non beneficiano dei diritti e delle tutele previsti dal MiCAR.

Con la presente dichiarazione EBA intende incoraggiare azioni preparatorie tempestive all'applicazione del MiCAR, con l'obiettivo di

- ridurre i rischi di adeguamenti potenzialmente dirompenti e bruschi dei modelli di business in una fase successiva,
- promuovere la convergenza della vigilanza e
- favorire la tutela dei consumatori.

La dichiarazione dell'EBA individua principi guida che le istituzioni finanziarie (e altre imprese) che svolgono attività in stablecoin sono incoraggiate a seguire fino alla data di applicazione del MiCAR.

I principi guida dell'EBA attengono ai seguenti profili:

- 1.informativa ed equo trattamento dei potenziali acquirenti e detentori di stablecoin,
- 2.corretta definizione del modello di business,
- 3.buona governance, che comprenda un'efficace gestione del rischio, commisurata alla natura, alla portata e alla complessità delle attività in stablecoin e del più ampio modello di business dell'ente
- 4.disposizioni sulle riserve di attività e fondi propri, sui diritti di rimborso nei confronti dell'emittente, sui piani di recupero e di rimborso
- 5.comunicazioni all'autorità competente dell'intenzione di offrire stablecoin al pubblico o di chiedere l'ammissione alla negoziazione.

MERCATI FINANZIARI

Consulenza sugli investimenti: definizione e ambito applicativo (17 luglio 2023)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un documento di vigilanza sulla comprensione della definizione di consulenza in materia di investimenti ai sensi della MiFID II.

La Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) all'art. 4 paragrafo 1 definisce la consulenza in materia di investimenti come la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Con il presente intervento ESMA va ad aggiornare le Q&A del CESR del 2010 sulla comprensione della definizione di consulenza ai sensi della MiFID, un documento ampiamente utilizzato dalle autorità di vigilanza e dalle imprese, al fine di allinearli ai nuovi modelli di business e ai recenti sviluppi tecnologici.

Tale documento del CESR è volto a chiarire e illustrare le situazioni in cui le imprese sono da considerarsi o meno come fornitrici di consulenza in materia di investimenti.

Posto che la definizione giuridica di consulenza in materia di investimenti è rimasta sostanzialmente invariata dalla MiFID I alla MiFID II, l'ESMA ha comunque ritenuto utile aggiornare il contenuto del documento del CESR alla luce dell'evoluzione dei nuovi modelli di business e dei recenti sviluppi tecnologici (ad esempio, l'aumento dell'uso dei social media e delle app mobili da parte delle imprese).

Il documento Q&A è pubblicato sotto forma di istruzioni di vigilanza ed è quindi destinato in prima battuta all'uso da parte delle Autorità nazionali competenti nelle loro attività di vigilanza.

In seconda battuta, il documento vuole continuare a fornire indicazioni alle imprese in questo ambito particolarmente sensibile.

Le istruzioni di vigilanza trattano, tra gli altri, i seguenti argomenti:

- la fornitura di raccomandazioni personali e l'eventualità che altre forme di informazione possano costituire consulenza in materia di investimenti;
- le indicazioni su quando le raccomandazioni saranno considerate come basate sulla "situazione" di una persona (incluse informazioni sia fattuali che più soggettive sui suoi desideri e sulle sue esigenze);
- questioni relative al perimetro della definizione di raccomandazione personale;
- questioni relative alla forma di comunicazione, compreso l'uso di post sui social media.

MERCATI FINANZIARI

CCP: da ESMA le modifiche alle misure di margine anti-procicliche (19 luglio 2023)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la proposta finale di revisione degli RTS EMIR per armonizzare ulteriormente le politiche e le procedure delle CCP per la selezione, la valutazione e la revisione delle misure di margine anti-procicliche.

L'articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), prevede che, per limitare le proprie esposizioni creditizie, le CCP impongono margini ai propri partecipanti, controllando e, se necessario, rivedendone il livello per riflettere le condizioni di mercato tenendo conto dei potenziali effetti prociclici di tali revisioni.

Il Regolamento delegato (UE) N. 153/2013, oggetto della presente proposta di revisione, integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) con le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative ai requisiti per le controparti centrali (CCP).

Le proposte dell'ESMA sono volte a mitigare meglio i potenziali effetti prociclici delle variazioni dei margini di grandi dimensioni sui membri compensatori e sui clienti, nonché di limitare la diffusione dello stress da liquidità ad altre parti del sistema finanziario.

Gli RTS rivisti mirano ad armonizzare le politiche e le procedure per la selezione e la revisione delle misure di margine anti-procicliche e a fornire una maggiore granularità sulla progettazione e sull'uso di strumenti specifici di APC, garantendo al contempo una sufficiente flessibilità alle CCP per adattarsi a determinate situazioni di mercato.

La proposta finale viene presentata dall'ESMA alla Commissione europea per l'approvazione entro tre mesi sotto forma di regolamento delegato di modifica.

MERCATI FINANZIARI

Crypto-asset: dal FSB il framework normativo e di vigilanza globale (20 luglio 2023)

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato il suo framework normativo e di vigilanza globale per le attività di crypto-asset.

Il quadro si basa sul principio “stessa attività, stesso rischio, stessa regolamentazione” ed è volto a promuovere approcci normativi e di vigilanza per i crypto-asset e le stablecoin che siano completi e coerenti a livello internazionale.

Il G20 ha incaricato l’FSB di coordinare l’elaborazione di un quadro normativo, di vigilanza e di sorveglianza efficace per i crypto-asset.

Il quadro, realizzato dal FSB su mandato del G20, tiene conto degli insegnamenti tratti dagli eventi dell’ultimo anno nei mercati dei crypto-asset e del feedback ricevuto durante la fase di consultazione pubblica.

Gli eventi dell’ultimo anno hanno infatti evidenziato la volatilità intrinseca e le vulnerabilità strutturali dei crypto-asset e dei relativi operatori. Hanno anche dimostrato che il fallimento di un fornitore di servizi chiave nell’ecosistema dei crypto-asset può trasmettere rapidamente i rischi ad altre parti di tale ecosistema.

In tale contesto, se i collegamenti con la finanza tradizionale dovessero crescere ulteriormente, le ricadute dai mercati dei crypto-asset al sistema finanziario più ampio potrebbero aumentare.

Il quadro si compone di due serie distinte di raccomandazioni:

- Raccomandazioni di alto livello per la regolamentazione, la vigilanza e la supervisione delle attività e dei mercati dei crypto-asset
- Raccomandazioni di alto livello riviste per la regolamentazione, la vigilanza e la supervisione degli accordi di “global stablecoin”

Alla luce degli eventi dello scorso anno, l’FSB ha rafforzato entrambe le raccomandazioni al fine di:

- garantire un’adeguata tutela delle attività dei clienti;
- affrontare i rischi associati ai conflitti di interesse; e
- rafforzare la cooperazione transfrontaliera.

Le raccomandazioni si concentrano sulla gestione dei rischi per la stabilità finanziaria e non coprono in modo esaustivo tutte le categorie di rischio specifiche legate alle attività di criptovalute.

Le Central Bank Digital Currencies (CBDC), previste come passività digitalizzate della banca centrale, non sono soggette a queste raccomandazioni.

MERCATI FINANZIARI

Guida EBA sulla segnalazione degli indicatori di solidità finanziaria al FMI (2 agosto 2023)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una guida aggiornata su come compilare e segnalare al Fondo monetario internazionale (FMI) gli indicatori di solidità finanziaria.

Gli indicatori (Financial Soundness Indicators – FSI) sono misure statistiche aggregate che permettono di monitorare il livello di stabilità finanziaria di istituzioni finanziarie, famiglie e imprese. Essi hanno inoltre lo scopo di supportare l'analisi della stabilità economica e finanziaria.

Tali informazioni sono inviate semestralmente dalle banche centrali nazionali al FMI ed hanno ad oggetto le banche, gli altri intermediari finanziari, le famiglie e le imprese, il settore immobiliare, le condizioni sul mercato della liquidità.

Gli indicatori di solidità finanziaria sono calcolati per la maggior parte dei Paesi dell'UE e del SEE sulla base di dati aggregati grezzi riportati in moduli standardizzati (moduli ISF), che raccolgono informazioni su: conto economico; informazioni sullo stato patrimoniale; serie basate sulla vigilanza.

Tuttavia, la comparabilità dei FSI per gli Stati membri dell'UE e del SEE è stata in qualche modo ostacolata a causa delle diverse fonti di dati che seguono definizioni diverse, ad esempio sugli NPL, sul livello di consolidamento, sui metodi di valutazione e sugli aggiustamenti all'interno del gruppo, nonché delle differenze in termini di copertura della popolazione bancaria e di periodicità e tempestività nella loro compilazione. La presente guida intende fornire un supporto ai compilatori dei FSI attraverso l'utilizzo degli Implementing Technical Standards dell'EBA sulle segnalazioni di vigilanza.

MERCATI FINANZIARI

CCP: RTS sulla valutazione propedeutica all'azione di risoluzione (9 agosto 2023)

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1616 recante norme tecniche di regolamentazione RTS al Regolamento (UE) 2021/23 (CCPRRR) sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCP) per quanto la valutazione propedeutica all'azione di risoluzione.

Tale valutazione equa, prudente e realistica delle attività, passività, diritti e obblighi della CCP, oltreché svolta da un soggetto che sia indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dalla CCP.

I presenti RTS specificano in particolare:

- le condizioni per cui un soggetto può essere considerato indipendente dall'autorità di risoluzione e dalla CCP,
- la metodologia che deve essere utilizzata per la valutazione del valore delle attività e passività della CCP,
- la separazione delle valutazioni,
- la metodologia che deve essere utilizzata per il calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie e
- la metodologia che deve essere utilizzata per svolgere la valutazione ai fini dell'applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato.

MERCATI FINANZIARI

CCPRRR: nuovi RTS sulla salvaguardia per i clienti e i clienti indiretti (9 agosto 2023)

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1615 recante nuovi RTS del Regolamento (UE) 2021/23 sul quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR – CCP Recovery and Resolution Regulation) relativamente alla salvaguardia per i clienti e i clienti indiretti.

L'articolo 63, paragrafo 1, CCPRRR, prevede che i contratti che permettono ai partecipanti diretti di trasferire ai clienti delle CCP le conseguenze negative degli strumenti di risoluzione devono includere anche, su base equivalente e proporzionata, il diritto dei primi di ottenere qualsiasi risarcimento o compensazione che i partecipanti diretti ricevano o qualsiasi equivalente in contante di tale risarcimento o compensazione o proventi da essi ottenuti a seguito di un credito avanzato nella misura in cui tali proventi siano relativi a posizioni dei clienti. Ciò vale anche nel caso di contatti con clienti anche indiretti che offrono servizi di compensazione indiretta ai propri clienti.

I presenti RTS specificano, in modo trasparente e nella misura consentita dalla riservatezza degli accordi contrattuali, le condizioni cui alle quali è necessario il trasferimento della compensazione, dell'equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi dovuti ai clienti e ai clienti indiretti nonché le condizioni alle quali detto trasferimento debba essere considerato proporzionato.

MERCATI FINANZIARI

CSDR: modifiche agli RTS sul meccanismo di penalizzazione (11 agosto 2023)

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'11 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1626 che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) del Regolamento (UE) n. 909/2014 sul miglioramento del regolamento titoli nell'UE e ai depositari centrali di titoli (Central Securities Depository Regulation – CSDR) relative alla disciplina del regolamento per quanto concerne il meccanismo di penalizzazione.

In particolare, il presente Regolamento delegato (UE) 2023/1626 modifica l'articolo 19 del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 relativamente al meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le CCP presentano a fini di regolamento.

Tale norma disciplina infatti un meccanismo specifico per la riscossione e la distribuzione da parte delle CCP di penali pecuniarie al fine di garantire che, in caso di mancati regolamenti relativi a operazioni compensate, non siano applicate penali pecuniarie alle CCP quando queste ultime si interpongono tra controparti.

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 2 settembre 2024.

Il meccanismo di penalizzazione dall'attuale art. 19 del CSDR continua ad applicarsi ai mancati regolamenti verificatisi prima del 2 settembre 2024.

MERCATI FINANZIARI

Accordo di cooperazione tra Consob, Banca d'Italia e FINMA (16 agosto 2023)

La Consob, la Banca d'Italia e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) hanno sottoscritto un accordo di cooperazione per favorire lo svolgimento delle rispettive attività di vigilanza sui soggetti vigilati.

Con tale accordo di cooperazione (MoU – Memorandum of Understanding), Consob, Banca d'Italia e FINMA intensificano la reciproca collaborazione nel contesto dei rispettivi mandati di vigilanza per il settore dei mercati finanziari.

L'accordo è volto ad accrescere la certezza del diritto per gli istituti finanziari nel contesto del loro accesso al mercato italiano.

L'accordo, pur non vincolante, definisce un quadro di riferimento per un'efficace collaborazione e lo scambio di informazioni fra le tre autorità in relazione alla vigilanza degli istituti finanziari.

Rispetto all'accordo il Direttore della FINMA, Urban Angehrn, ha dichiarato che: «Grazie a questo accordo, le autorità firmatarie possono ora svolgere la loro attività di vigilanza a livello transfrontaliero con efficacia ancora maggiore. Ciò aumenta la certezza del diritto per gli istituti assoggettati alla vigilanza che operano in Italia e in Svizzera».

MERCATI FINANZIARI

MAR: le nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette a Consob (4 settembre 2023)

Dal 4 settembre 2023, come comunicato dalla Consob, tutti i soggetti obbligati ai sensi della disciplina MAR sul market abuse, al fine della segnalazione delle operazioni sospette di costituire abuso di mercato (STOR), dovranno servirsi unicamente dell'apposita procedura online. Pertanto, a partire dalla data appena indicata, tutte le comunicazioni che dovessero pervenire alla Consob con modalità differenti dalla suddetta procedura online, non saranno più accettate. Infine, si specifica che, per il rilascio delle credenziali d'accesso, dovrà essere seguita la procedura descritta nel documento sulla c.d. "Procedura di autenticazione", mentre, in riferimento alle modalità di utilizzo del nuovo sistema, queste vengono specificate nel c.d. Manuale Utente.

MERCATI FINANZIARI

CONSOB: la nuova delibera sulle modifiche al Regolamento mercati (6 settembre 2023)

La Consob, con delibera n. 22804 del 6 settembre 2023, ha pubblicato le modifiche al Regolamento Mercati concernenti la disciplina dei servizi di comunicazione dati e quella sui mercati dei derivati sui merci.

In riferimento alle modifiche al Regolamento mercati, riguardanti i soggetti che prestano servizi di comunicazione dati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2175, queste incidono sulla sfera delle competenze di vigilanza della Consob.

Nello specifico, viene riservata alla Consob la competenza residuale sui c.d. Approved Reporting Mechanism (ARM) e Approved Publication Arrangement (APA) che beneficiano della deroga prevista dal Regolamento MiFIR.

Relativamente, invece, ai mercati dei derivati su merci, è stata riformata la disciplina dei limiti di posizione e delle relative esenzioni, conformemente alle previsioni contenute dalla Direttiva (UE) 2021/338 nell'ambito del c.d. Capital Markets Recovery Package, di modifica del regime MiFID II.

La Direttiva (UE) 2021/338 ha lo scopo, da un lato, di aiutare e sostenere la crescita e la liquidità dei mercati delle merci meno sviluppati, essenziali per la ripresa economica e, invece, dall'altro, semplificare il regime per i derivati su merci agricoli destinati al consumo umano.

In conclusione, si ricorda che le modifiche in materia di limiti di posizione seguono la pubblicazione del Decreto legislativo n. 31 del 10 marzo 2023, di recepimento della stessa Direttiva (UE) 2021/338.

MERCATI FINANZIARI

Consob: fissati i parametri per i controlli Consob sulle dichiarazioni non finanziarie (6 settembre 2023)

La Consob, con la Delibera n. 22802 del 6 settembre 2023, ha delineato i criteri per la operatori valutazione delle c.d. informazioni non finanziarie (DNF) funzionali ad individuare il gruppo di soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie 2023 saranno sottoposte a controllo.

L'articolo 6 del Regolamento Consob sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, descrive i parametri rappresentativi del rischio in base ai quali individuare l'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo.

Lo stesso articolo, appena menzionato, prevede, inoltre, veri e propri modelli di selezione casuale per l'individuazione di ulteriori soggetti da includere nel controllo (anche in assenza di "parametri di rischio significativi").

In riferimento a quanto suesposto, la Delibera, definisce che il criterio per la selezione casuale deve essere, al netto delle società individuate sulla base dei criteri suddetti, l'estrazione di un certo numero di soggetti mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

INTERMEDIARI

OAM: al via le segnalazioni di vigilanza per gli intermediari del credito (4 luglio 2023)

L'OAM ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi).

I dati relativi alle segnalazioni di vigilanza vanno trasmessi all'OAM entro il 30 settembre dagli intermediari del credito che riceveranno specifica comunicazione a mezzo PEC..

I dati sono relativi al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2023. I successivi dati relativi al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 vanno inviati entro il 31 marzo 2024. Il sistema OAM delle segnalazioni di vigilanza viene meglio descritto dall'apposita comunicazione n. 34/23, che aggiorna e sostituisce la precedente Comunicazione n. 31/22.

I dati delle segnalazioni di vigilanza riguardano i profili anagrafici, economici/operativi, prudenziali, connessi alle sedi territoriali e, per quanto attiene ai mediatori creditizi, i profili informativi e di trasparenza.

Relativamente al profilo economico/operativo, gli operatori possono optare per una compilazione più analitica o restare su quella base.

Scopo del nuovo sistema di segnalazione è quello di consolidare l'azione di vigilanza dell'OAM innalzando il livello qualitativo dell'attività dell'operatore e del mercato stesso, promuovendo lo sviluppo di presidi di rischio e procedure di controllo.

INTERMEDIARI

RUI: in GU la riforma del Registro degli intermediari assicurativi (7 agosto 2023)

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023 il Provvedimento IVASS 25 luglio 2023 n. 134 di riforma del Registro degli intermediari assicurativi (RUI) per quanto riguarda le modalità di accesso e di gestione.

Il Provvedimento n. 134 recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ed al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La riforma del Registro degli intermediari assicurativi (RUI) è funzionale ad ottimizzarne la gestione, anche in ragione dei molti soggetti iscritti, attraverso il ricorso a strumenti di identificazione dell'operatore che siano più evoluti rispetto alla pec, in attuazione di quanto richiesto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e coerentemente con l'articolo 109-bis, comma 1-ter, Codice delle Assicurazioni.

Nel regime vigente, le istanze e le comunicazioni al Registro degli intermediari assicurativi vengono acquisite tramite modello elettronico sottoscritto dall'istante o dal suo legale rappresentante, se costituito in forma societaria, e inviate a mezzo posta elettronica certificata.

Con la riforma del RUI, gli operatori potranno presentare e gestire le istanze e le comunicazioni accedendovi direttamente.

Il presente Provvedimento disciplina quindi i seguenti aspetti:

- l'accesso al nuovo portale del RUI da parte degli operatori;
- i soggetti che sono abilitati a operare direttamente sul portale;
- gli strumenti per accedere al RUI, ovvero carta nazionale dei servizi (CNS), identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica (CIE);
- la procedura di valutazione delle istanze e delle comunicazioni prive della firma elettronica.

Sovvenzioni estere distorsive: nuove norme procedurali (12 luglio 2023)

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione del 10 luglio 2023 di attuazione delle procedure del Regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. Il Regolamento (UE) 2022/2560 definisce norme e procedure per investigare e constatare le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno che possono verificarsi rispetto a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

Il presente Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 definisce norme di dettaglio relative:

- alla forma, al contenuto ed ai dettagli procedurali delle notifiche delle concentrazioni;
- alla forma, al contenuto ed ai dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri e della dichiarazione sull'assenza di contributi finanziari esteri nell'ambito delle procedure di appalto pubblico;
- ai dettagli procedurali delle dichiarazioni orali (artt. 13(7), 14 (2c) e 15 del Regolamento (UE) 2022/2560);
- alle norme sulla divulgazione, accesso al fascicolo e informazioni riservate (artt. 42 e 43 Regolamento (UE) 2022/2560);
- alla forma, al contenuto ed ai dettagli procedurali relativi ai requisiti di trasparenza;
- al calcolo dei termini;
- ai dettagli procedurali e ai termini per proporre impegni (artt. 25 e 31 Regolamento (UE) 2022/2560).

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ANTITRUST

Digital Markets Act: segnalazione delle tecniche di profilazione dei consumatori (31 luglio 2023)

La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione il modello per la segnalazione delle tecniche di profilazione dei consumatori utilizzate dalle piattaforme ai sensi del Digital Markets Act.

L'articolo 15 del Regolamento (UE) 2022/1925 sui mercati equi e contendibili nel settore digitale (Digital Markets Act), relativo all'obbligo di audit, prevede infatti che i gatekeeper, ovvero le imprese che forniscono servizi di piattaforma di base, entro sei mesi dalla loro designazione presentano alla Commissione una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate ai servizi di piattaforma di base.

I gatekeeper raccolgono e accumulano grandi quantità di dati degli utenti, limitando la possibilità per i potenziali nuovi operatori e le start-up di competere con loro.

La trasparenza sulle tecniche di profilazione dovrebbe contribuire a evitare che la profilazione profonda dei consumatori diventi lo standard del settore, consentendo ai concorrenti di differenziarsi offrendo maggiori garanzie di privacy.

La bozza di modello specifica le informazioni minime che la Commissione si aspetta che i gatekeeper forniscano per migliorare la trasparenza e la responsabilità delle loro tecniche di profilazione.

La descrizione deve essere sottoposta a un controllo indipendente e i gatekeeper devono pubblicare una sintesi significativa e non riservata. Sia la descrizione che la sintesi devono essere aggiornate annualmente.

La consultazione terminerà il prossimo 15 settembre 2023.

La Commissione designerà i gatekeeper nell'ambito della Digital Markets Act entro il 6 settembre 2023.

Le società designate avranno quindi sei mesi di tempo per conformarsi all'elenco di obblighi e divieti previsti dal Digital Markets Act.

ANTIRICICLAGGIO

Organizzazioni no profit: revisione della raccomandazione GAFI (7 luglio 2023)

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha posto in pubblica consultazione la revisione della Raccomandazione 8 recante misure atte a prevenire l'uso improprio delle organizzazioni senza scopo di lucro (no profit – NPO), nonché della relativa Nota interpretativa.

Le revisioni in consultazione cercano di affrontare il problema dell'eccessiva applicazione delle misure preventive al settore delle organizzazioni no profit in alcuni Paesi, riconoscendo l'impatto negativo che ciò può avere sulle relative legittime attività no-profit.

Di particolare interesse per il GAFI il seguente profilo.

Attualmente, il paragrafo 7(b)(iii) della Nota interpretativa alla Raccomandazione 8 elenca esempi di misure che i Paesi possono applicare alle organizzazioni no-profit, in base alla loro esposizione al rischio di finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, tali esempi potrebbero essere stati percepiti da alcuni Paesi o giurisdizioni come obbligatori.

Per rimediare a queste conseguenze indesiderate e garantire che gli esempi servano solo a supportare i diversi Paesi evitando di istituire nuovi requisiti, il GAFI individua 4 possibili soluzioni oggetto di consultazione:

1. eliminare tutti gli esempi previsti al punto 7(b)(iii) e

1. inserirli nei documenti sulle migliori pratiche,
2. trasferirli integralmente in una nota a piè di pagina in 7(b)(i), oppure
3. inserire una nota a piè di pagina che li menzioni in forma sintetica, come nel caso della nota 6 per le sanzioni, come segue:
“Esempi di misure che i Paesi potrebbero decidere di applicare alle NPO in base ai rischi identificati includono: la registrazione o la concessione di licenze alle NPO, la richiesta alle NPO di mantenere informazioni specifiche e di pubblicare bilanci, di avere controlli interni e di adottare misure ragionevoli per confermare le informazioni sui beneficiari e sulle NPO associate”; oppure

2. lasciare invariata l'attuale formulazione e mantenere gli esempi nella loro interezza nel paragrafo 7 (b) (iii)

Il termine ultimo per la consultazione è fissato per il 18 agosto 2023.

ANTIRICICLAGGIO

Vigilanza antiriciclaggio: analisi e raccomandazioni dell'EBA (12 luglio 2023)

L'EBA ha pubblicato i risultati della revisione 2022 delle prassi di vigilanza delle Autorità nazionali in materia di AML/CFT nel settore bancario. Nel proprio Rapporto l'EBA ha valutato 12 Autorità competenti di nove Stati membri. Il Rapporto analizza i seguenti profili fornendo per ciascuno delle specifiche raccomandazioni: valutazione del rischio; vigilanza AML/CF; affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso la vigilanza prudenziale; applicazione della normativa e nuovi modelli di vigilanza; cooperazione nazionale e internazionale. Nel complesso, i risultati dell'EBA indicano che le autorità di vigilanza stanno facendo progressi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Alcune tra le Autorità considerate hanno apportato cambiamenti di ampia portata negli ultimi anni e il loro approccio alla vigilanza delle banche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) è ora ampiamente efficace. Grazie ai continui sforzi dell'EBA per promuovere un approccio olistico all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo, molte Autorità competenti hanno compiuto progressi tangibili nell'affrontare, anche a livello di vigilanza prudenziale, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Molte delle Autorità valutate, inoltre, è sulla buona strada per incorporare la cooperazione e lo scambio di informazioni nei propri processi di vigilanza. Tuttavia, alla maggior parte delle Autorità del campione 2022 è stato chiesto di fare di più per affrontare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel proprio settore bancario. Come già accaduto nelle precedenti verifiche del 2020 e 2021, le Autorità competenti trovano difficile la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Diverse autorità competenti del campione 2022 non hanno utilizzato le loro valutazioni del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per informare la loro strategia di vigilanza e i piani di ispezione. La generale mancanza di processi formalizzati e di formazione mirata per le Autorità di vigilanza antiriciclaggio e prudenziale ha fatto sì che talvolta si perdessero le opportunità di intervenire in una fase iniziale, prima cioè che i rischi si cristallizzino. Il personale dell'EBA ha fornito consulenza alle Autorità competenti sulle misure da adottare per rafforzare il loro approccio. I risultati e le azioni raccomandate riassunti in questo rapporto saranno rilevanti per tutte le autorità competenti responsabili di affrontare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del credito e degli istituti finanziari in tutto il mercato unico e potranno aiutarle nel loro sforzo costante di prevenire l'uso del sistema finanziario dell'UE per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'EBA ha avviato nel corrente anno 2023 il quarto e ultimo ciclo di verifiche. Al termine, EBA pubblicherà una relazione finale che includerà una valutazione dei progressi compiuti dal 2019.

ANTIRICICLAGGIO

IV parere EBA sul riciclaggio nel settore finanziario UE (14 luglio 2023)

L'EBA ha pubblicato il suo IV parere biennale sul rischio di ML/FT che gravano sul settore finanziario dell'Unione europea. Il parere è stato emesso in conformità all'articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio). Il parere illustra inoltre le azioni che le Autorità competenti e i co-legislatori dell'UE possono intraprendere per mitigare tali rischi. L'EBA emette questo parere in un contesto di cambiamento del panorama dei rischi, che impatta sulla conformità degli istituti di credito rispetto agli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e sugli approcci delle Autorità di vigilanza. Tra gli esempi vi sono eventi geopolitici come l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e sviluppi legislativi, come la pubblicazione di un "pacchetto antiriciclaggio" completo e il regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCAR). Inoltre, sono inclusi rischi emergenti come la corruzione e il riciclaggio dei proventi dei reati ambientali e della criminalità informatica. Alcuni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati nel presente parere, come quelli associati alle attività criptovalutarie, ai servizi finanziari innovativi, all'identificazione dei titolari effettivi e al finanziamento del terrorismo, erano già stati analizzati nei precedenti pareri dell'EBA e continuano a essere rilevanti anche oggi. Altri rischi evidenziati nel 2021, tra cui quelli associati alla pandemia da Covid-19 e al de-risking, stanno iniziando a diminuire. La consapevolezza dei rischi di ML/FT sta aumentando in tutti i settori di competenza dell'EBA, con piccoli ma tangibili miglioramenti negli istituti di credito e nelle imprese di investimento. Allo stesso tempo, i sistemi e i controlli AML/CFT messi in atto dagli istituti non sono sempre efficaci, con problemi significativi nell'approccio al monitoraggio delle transazioni e alle SOS. La vigilanza AML/CFT sta migliorando nel complesso, con un maggior numero di supervisor che effettuano valutazioni formali del rischio di ML/FT in conformità alle linee guida dell'EBA. La frequenza e l'intensità dell'impegno della Vigilanza stanno aumentando, con un impatto piccolo ma tangibile sui livelli di rischio intrinseco e residuo. Tuttavia, come evidenziato nelle relazioni dell'EBA sul rischio negli istituti di pagamento e sugli approcci di vigilanza per le banche, l'attività di vigilanza non è sempre commisurata ai livelli percepiti di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo né risulta sempre complessivamente efficace. La cooperazione delle autorità di vigilanza antiriciclaggio e antiterrorismo con le altre autorità è migliorata grazie alle iniziative dell'EBA, come i Collegi antiriciclaggio e antiterrorismo, i Collegi di vigilanza, le Linee guida dell'ABE sulla cooperazione e lo scambio di informazioni e le linee guida prudenziali dell'ABE, come le Linee guida SREP. EBA ritiene tuttavia che questa cooperazione possa essere ulteriormente migliorata nel dialogo con le autorità fiscali per i reati fiscali.

ANTIRICICLAGGIO

Segnalazioni di operazioni sospette in aumento nel 2023 (31 luglio 2023)

Nel nuovo numero di luglio, la newsletter della UIF fornisce una panoramica delle segnalazioni di operazioni sospette registrate nel 1° semestre 2023.

In particolare, nei primi 6 mesi dell'anno la UIF ha registrato un numero di 77.693 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), maggiore del 4,7% rispetto a quello del primo semestre dell'anno precedente.

Il trend di crescita è stato favorito dal contributo di IMEL, IP, prestatori di servizi di gioco e notai/CNN.

Più che raddoppiate le segnalazioni di operazioni sospette riferite a operazioni online, che rappresentano oltre il 10% del totale.

I provvedimenti di sospensione adottati dalla UIF sono stati 14, per un importo di circa 3,2 milioni di euro.

Nel 2023 in aumento del 7,7% anche le segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse agli Organi investigativi, per un numero pari a 78.219.

ANTIRICICLAGGIO

Private banking e antiriciclaggio: nuovi Orientamenti di vigilanza Banca d'Italia (3 agosto 2023)

Banca d'Italia ha pubblicato i nuovi Orientamenti di vigilanza del 03 agosto 2023 sull'applicazione degli obblighi di antiriciclaggio nella prestazione di servizi e attività di private banking. I presenti Orientamenti muovono dalla campagna ispettiva condotta dalla Banca d'Italia nel 2022 sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte di alcuni istituti bancari specializzate nel settore del private banking.

Le verifiche condotte dalla vigilanza hanno riguardato in particolare il processo di adeguata verifica e monitoraggio della clientela.

Il private banking, ovvero la prestazione di servizi bancari o finanziari a favore di clientela privata con ampie disponibilità patrimoniali, si caratterizza per un'elevata esposizione al rischio di riciclaggio, data dal:

- carattere facoltoso della clientela interessata,
- frequente presenza di persone politicamente esposte (PEP) e
- di titolari effettivi difficilmente individuabili,
- operazioni e portafogli di elevato valore,
- tipologia di prodotti e servizi altamente personalizzati e complessi,
- aspettativa di riservatezza e discrezione da parte dei clienti.

Inoltre, i servizi di private banking si prestano ad essere utilizzati in modo improprio per finalità di occultamento dei fondi o di evasione.

La campagna ispettiva condotta dalla Banca d'Italia ha evidenziato una generale consapevolezza del maggiore rischio di riciclaggio connesso all'attività di private banking, che ha portato ad una serie di misure dedicate. Permangono tuttavia alcune carenze nella profilatura della clientela e nella segnalazione delle operazioni sospette. Con i presenti Orientamenti, Banca d'Italia richiama quindi l'attenzione degli operatori sulla necessità di dotarsi di solide procedure di adeguata verifica che siano adeguate alle caratteristiche dei servizi e della clientela private. Banca d'Italia ricorda altresì le specifiche disposizione che la normativa prevede con riferimento all'attività di private banking e che impongono misure rafforzate alla luce del complesso delle informazioni disponibili e delle valutazioni effettuate.

La vigilanza ricorda quindi come sia necessario in questi casi verificare l'origine del reddito e del patrimonio del cliente, valorizzando altresì le caratteristiche del settore private nel monitoraggio della clientela ai fini della segnalazione di operazioni sospette, anche in ausilio con gli indicatori di anomalia emanati dall'UIF il 12 maggio scorso.

ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni sulla governance delle banche (16 agosto 2023)

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023 il Provvedimento Banca d'Italia 1 agosto 2023 recante le nuove disposizioni antiriciclaggio che incidono sulla governance delle banche.

Il provvedimento va a modificare le Disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 su organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio. Il Provvedimento dà attuazione alle Linee guida EBA politiche e le procedure per la gestione della conformità e stabiliscono il ruolo e le responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

Le nuove disposizioni impattano in modo rilevante sulla governance e sul sistema dei controlli interni degli operatori.

La pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fa scattare il termine di tre mesi per la sua entrata in vigore.

Tra le novità, quelle riguardanti l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, che trova nuova e dettagliata regolamentazione, nonché la funzione antiriciclaggio, le ipotesi di esternalizzazione della funzione e la disciplina dei gruppi.

ANTIRICICLAGGIO

Quesiti antiriciclaggio: indicazioni Banca d'Italia per la loro formulazione (29 agosto 2023)

Banca d'Italia ha pubblicato delle importanti indicazioni circa la tipologia di quesiti in materia di antiriciclaggio che le possono essere sottoposti e le corrette modalità per presentarli.

In particolare, chiarisce Banca d'Italia, i quesiti in materia di antiriciclaggio devono contenere:

- l'indicazione, che sia il più possibile precisa, circa le norme oggetto di chiarimenti;
- la rappresentazione chiara e completa del quesito, comprensiva dell'eventuale esigenza concreta;
- l'interpretazione delle norme fatta dall'autore del quesito, con indicazione dei motivi per cui non sarebbero chiare o sufficienti per rispondere all'eventuale esigenza concreta rappresentata.

Le risposte che Banca d'Italia può fornire riguardano unicamente l'interpretazione della normativa dalla stessa emanata, restando esclusa la possibilità di affrontare quesiti su norme di legge ovvero emanate da altre Autorità, salvo l'ipotesi in cui abbia poteri normativi, applicativi o di proposta su di esse.

Ugualmente, nel caso in cui il quesito attenga a violazioni punite con sanzioni penali, i chiarimenti della Banca d'Italia si limitano alle disposizioni da essa emanate, non potendo pronunciarsi sulla possibile riconducibilità alla fattispecie penale della situazione prospettata nel quesito, essendo una valutazione riservata all'Autorità Giudiziaria.

I quesiti devono essere presentati per iscritto, in modalità cartacea (per posta all'indirizzo di Roma via Piacenza 6) ovvero per posta elettronica certificata (sna@pec.bancaditalia.it).

Banca d'Italia non risponde a quesiti che siano stati sottoposti via telefono o tramite posta elettronica ordinaria.

Con le modalità sopra indicate, i quesiti antiriciclaggio possono essere presentati dalle banche e dagli altri soggetti vigilati, ma anche da soggetti diversi.

In questo secondo caso, generalmente, Banca d'Italia non fornisce diretta risposta, ma può valutarli, nell'esercizio delle proprie competenze, quale spunto per eventuali modifiche alla regolamentazione antiriciclaggio o per comunicazioni e provvedimenti di carattere generale.

CRISI BANCARIA

BRDD: nuove Linee Guida EBA sulla capacità globale di risanamento (19 luglio 2023)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le Linee guida finali sulla capacità globale di risanamento rilevante nel contesto della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).

Le Linee guida stabiliscono un quadro coerente per la determinazione dell'ORC da parte degli istituti nei loro piani di risanamento e per la rispettiva valutazione da parte delle autorità competenti e mirano a rafforzare l'effettiva preparazione degli istituti alle crisi.

L'obiettivo della capacità globale di risanamento è quello di fornire una sintesi della capacità complessiva dell'ente di ripristinare la propria posizione finanziaria dopo un significativo deterioramento attuando adeguate opzioni di risanamento.

La valutazione da parte delle Autorità competenti della capacità complessiva di risanamento di un ente permette di capire in che misura questo sarebbe in grado di riprendersi da una serie di potenziali situazioni di crisi.

L'obiettivo principale delle Linee guida è quello di armonizzare le pratiche osservate in materia di determinazione e valutazione dell'ORC, in modo da migliorare l'utilizzabilità dei piani di risanamento e rendere più efficace la preparazione alle crisi.

Le Linee guida sono composte da due sezioni.

La prima, rivolta alle istituzioni, mira a fornire indicazioni sui passi da compiere per creare un quadro ORC affidabile.

La seconda, rivolta alle autorità competenti, completa il quadro armonizzando gli elementi fondamentali per la valutazione della capacità globale di risanamento da una prospettiva sia quantitativa che qualitativa.

RISK MANAGEMENT

Rischio di mercato: nuovi RTS CRR sul calcolo dei requisiti patrimoniali (1 agosto 2023)

Publicati i nuovi RTS del CRR sul calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato.

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1577 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci e sul trattamento di tali posizioni ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e al requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni.

I nuovi RTS entrano in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE e sono obbligatori in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

RISK MANAGEMENT

Nuovi RTS CRR sui requisiti del modello interno di rischio di default (1 agosto 2023)

Pubblicati i nuovi RTS del CRR sui requisiti del modello interno di rischio di default.

In particolare, stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1578 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i requisiti della metodologia interna o delle fonti esterne utilizzate nell'ambito del modello interno di rischio di default per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default.

L'articolo 325 novosexagesies, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6, lettera d), CRR, prevede che un ente che, ai fini del calcolo del requisito di fondi propri, non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default o le perdite in caso di default, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare le probabilità di default.

I requisiti di tale metodologia interna devono essere coerenti con quelli applicati alle metodologie degli enti autorizzati a stimare le probabilità di default o le perdite in caso di default.

Tuttavia, vi possono essere casi in cui né l'utilizzo di fonti esterne di dati né quello dei modelli interni, a causa della mancanza di dati di input o dello sforzo sproporzionato che ciò richiederebbe, non risulti possibile nel rispetto delle disposizioni del CRR.

Il presente Regolamento, quindi, definisce:

- da un lato, le condizioni per soddisfare gli stessi requisiti che si applicano agli enti autorizzati;
- dall'altro, le deroghe autorizzate ai requisiti dell'articolo 325 novosexagesies CRR.

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

RISK MANAGEMENT

IRRBB: nuova segnalazione sul rischio di tasso di interesse nel banking book (1 agosto 2023)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la versione finale dei progetti di modifica degli standard tecnici sulle segnalazioni di vigilanza in materia di rischio di tasso di interesse nel banking book (IRRBB).

I progetti di ITS dell'EBA, di attuazione dell'articolo 430, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), andranno a modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 recante ITS sulle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.

In particolare, EBA propone nuovi requisiti di segnalazione armonizzati per la valutazione e il monitoraggio del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB) degli istituti in tutta l'UE.

Questa nuova segnalazione fornirà alle autorità di vigilanza i dati necessari per monitorare il rischio IRRBB negli istituti di credito, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La revisione del pacchetto di segnalazioni è particolarmente importante nell'attuale contesto di inflazione elevata e tassi di interesse in crescita.

La proporzionalità è stata una considerazione fondamentale nello sviluppo di questi ITS, tenuto conto delle evidenze e delle raccomandazioni tratte dallo studio dell'EBA sui costi di conformità.

A questo proposito, gli ITS includono modelli semplificati per la segnalazione da parte degli enti di piccole dimensioni e non complessi (SNCI) e per gli "altri" istituti.

La prima data di riferimento per l'applicazione di questi standard tecnici è il 30 settembre 2024.

La versione finale degli ITS fa parte della release 3.4 del reporting framework e il pacchetto tecnico sarà pubblicato entro la metà di ottobre 2023.

I modelli e le istruzioni di questa bozza finale di ITS saranno utilizzati per una raccolta avanzata di dati per un campione di istituzioni selezionate, al fine di aiutare le autorità di vigilanza a monitorare tempestivamente i rischi IRRBB nell'attuale contesto dei tassi.

RISK MANAGEMENT

Deroghe all'utilizzo dei modelli interni in caso di turbative di mercato (3 agosto 2023)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha posto in pubblica consultazione i progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per individuare quelle circostanze straordinarie di turbativa del mercato che consentano di derogare a determinati requisiti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sulla base di modelli interni.

La bozza di RTS, elaborati da EBA sulla base del mandato previsto dall'articolo 325 terquinquages, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), specifica i casi straordinari in cui le autorità competenti possono autorizzare l'ente a continuare ad:

utilizzare i modelli interni alternativi per calcolare i requisiti di fondi propri connessi al rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni previste dal CRR;

limitare la maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche.

In tali circostanze straordinarie, gli istituti possono quindi continuare a utilizzare i loro modelli interni per un trading desk che non soddisfa i requisiti dei test retrospettivi o non supera il test di attribuzione dei profitti e delle perdite, oppure possono non tenere conto di alcuni scostamenti osservati durante i test retrospettivi.

La consultazione è aperta fino al 3 novembre 2023.

RISK MANAGEMENT

EBA sul machine learning nei modelli di rating interni (7 agosto 2023)

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un rapporto che presenta i feedback ricevuti durante la consultazione sull'utilizzo dell'apprendimento automatico (machine learning) nel contesto dei modelli basati sui rating interni (IRB).

Il rapporto riassume le principali conclusioni della consultazione e fornisce una panoramica degli attuali casi di utilizzo delle tecniche di machine learning per i modelli IRB.

Nel novembre 2021, l'EBA ha pubblicato un documento di discussione per ottenere feedback sull'uso del machine learning nel contesto dei modelli IRB, concentrandosi sulle sfide e le opportunità affrontate dagli operatori.

Nel presente Rapporto, l'EBA ha ribadito le raccomandazioni proposte nel documento di discussione, che sono state ampiamente sostenute dai partecipanti, con l'obiettivo di garantire un uso prudente dei modelli di machine learning nel contesto del quadro IRB.

L'uso di tecniche di machine learning nei modelli di rischio di credito può creare problemi che vanno oltre l'ambito della valutazione prudenziale.

In tal senso, il presente rapporto ha discusso anche l'interazione con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la legge sull'intelligenza artificiale (IA).

RISK MANAGEMENT

RTS IFD per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento (23 agosto 2023)

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1651 con i nuovi RTS IFD per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento.

Sono in particolare sono pubblicate le norme tecniche di regolamentazione (RTS) ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 6, della Direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.

Per misurare il livello di liquidità adeguato che le imprese di investimento devono detenere, è necessario stabilire criteri comuni di stima del fabbisogno di liquidità corrispondente in circostanze normali e in condizioni di stress e determinare se vi siano dislivelli tra il livello delle attività liquide detenute e il fabbisogno di liquidità individuato per le stesse imprese.

In tal senso, i presenti RTS definiscono, in modo adeguato alle dimensioni, alla struttura e all'organizzazione interna delle imprese di investimento e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le modalità di misurazione del rischio di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità.

Gli RTS entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

RISK MANAGEMENT

IFD: nuovi RTS sui fondi propri aggiuntivi (31 agosto 2023)

Publicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2023 il Regolamento delegato (UE) 2023/1668 recante i nuovi RTS della direttiva IFD con riguardo alla disciplina dei fondi propri aggiuntivi.

In particolare, sono emanate le norme tecniche di regolamentazione che integrano la Direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento specificando:

- la misurazione dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri previsti dal Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) requisiti prudenziali delle imprese di investimento alle parti 3 e 4;
- le metriche qualitative indicative per gli importi dei fondi propri aggiuntivi.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE ed è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

RISK MANAGEMENT

Commissione UE: i nuovi orientamenti tra NIS 2 e DORA (18 settembre 2023)

Publicati gli Orientamenti della Commissione europea sull'applicazione dell'articolo 3, operatori paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2022/2555 relativi alle misure di cibersicurezza nell'Unione (Direttiva NIS 2) sulla raccolta delle informazioni sui soggetti essenziali e importanti. Secondo l'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2022/2555, gli Stati membri devono definire un elenco dei soggetti essenziali e importanti, nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, entro il 17 aprile 2025.

Si ricorda che, tale elenco, deve essere soggetto, da parte degli Stati membri, a riesame periodico con cadenza almeno biennale.

Il paragrafo 4, dello stesso articolo 3, dispone che gli Stati membri devono imporre ai soggetti, in merito alla compilazione dell'elenco dei soggetti essenziali e importanti, di trasmettere alle autorità competenti almeno le seguenti informazioni:

- il nome, l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi email, le serie di IP e i numeri di telefono del soggetto e se del caso, il settore e il sottosectore pertinente indicati nella NIS 2;
- ove applicabile, un elenco degli Stati membri in cui vengono forniti i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della NIS2.

Ai fini della compilazione dell'elenco, l'allegato I dei presenti Orientamenti, definisce un modello per la raccolta di tali informazioni. Sono stati inoltre pubblicati gli Orientamenti della Commissione europea sul rapporto tra la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. Direttiva NIS 2) e il Regolamento (UE) 2022/2554 (Regolamento Dora) in relazione alla gestione dei rischi di cibersicurezza e agli obblighi di segnalazione degli incidenti.

Gli Orientamenti in esame si focalizzano, nello specifico, sull'applicazione dell'art. 4 (paragrafi 1 e 2 della Direttiva NIS 2 sulle misure di cybersecurity nell'Unione) riguardante l'applicazione di atti giuridici settoriali dell'Unione che impongano l'impiego di concrete misure di gestione dei rischi di cibersicurezza o di notifica degli incidenti significativi che siano considerati almeno equivalenti rispetto a quelli indicati dalla Direttiva NIS 2. Il Regolamento DORA (sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario), invece, rappresenta una c.d. lex specialis rispetto alla direttiva (UE) 2022/2555. Gli Orientamenti in esame guidano il Regolamento DORA tra i c.d. atti giuridici settoriali dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del summenzionato articolo 4 della Direttiva NIS 2.

L'adozione dei presenti Orientamenti è preventivata dalle osservazioni espresse dal gruppo di cooperazione NIS e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA). In conclusione, si ricorda che, tali Orientamenti non pregiudicano l'interpretazione del diritto dell'Unione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

RISK MANAGEMENT

Regolamento DORA: il parere congiunto delle ESAs sui criteri e commissioni di vigilanza per fornitori critici di servizi ITC (29 settembre 2023)

Tutti gli operatori l'ESAs (le autorità di vigilanza europee: EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato la loro risposta congiunta, alla richiesta di consulenza della Commissione europea relativa ai criteri di criticità e le commissioni di vigilanza per i c.d. fornitori terzi critici di servizi TIC ai sensi del Regolamento DORA.

Particolarmente, la consulenza fornita dalle ESAs concerne due atti delegati che specificano:

- l'importo delle Commissioni per le attività di sorveglianza e le relative modalità di pagamento;
- ulteriori criteri di designazione dei fornitori terzi di servizi TIC che sono critici per le entità finanziarie.

In riferimento ai criteri di criticità, le ESAs suggeriscono 11 indicatori quantitativi e qualitativi, insieme alle informazioni essenziali per costruire e interpretare tali indicatori secondo un approccio a due fasi.

Altresì, le ESAs consigliano, anche, soglie minime di rilevanza per gli indicatori quantitativi da utilizzare come punti di partenza nel processo di valutazione per designare i fornitori terzi critici. La risposta congiunta in esame non comprende dettagli:

- sulla procedura di designazione;
- sulla relativa metodologia.

Tali aspetti procedurali saranno delineati entro sei mesi dall'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione. In riferimento alle Commissioni di sorveglianza, le Autorità di vigilanza europee presentano proposte per determinare l'importo delle commissioni da applicare ai CTPP e le modalità di pagamento.

Le proposte fornite dalle ESAs interessano:

1. i tipi di spese stimate (per le autorità di vigilanza europee e per le autorità competenti) che devono essere coperte dalle commissioni di vigilanza;
2. la base di calcolo delle spese e le informazioni disponibili per definire il fatturato applicabile dei CTPP;
3. il metodo di calcolo delle commissioni; e altre questioni pratiche concernenti la riscossione delle commissioni.

Il parere, inoltre, propone un contributo per le richieste di opt-in volontario.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Commissione UE adotta i principi di rendicontazione di sostenibilità (31 luglio 2023)

La Commissione europea ha adottato oggi i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) previsti dalla Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD).

I principi di rendicontazione di sostenibilità coprono l'intera gamma di questioni ambientali, sociali e di governance, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità e i diritti umani.

I principi forniscono inoltre informazioni agli investitori per comprendere l'impatto sulla sostenibilità delle società in cui investono.

Essi tengono inoltre conto delle discussioni con l'International Sustainability Standards Board (ISSB) e la Global Reporting Initiative (GRI), al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità tra gli standard dell'UE e quelli globali e di evitare inutili doppie rendicontazioni da parte delle aziende.

I principi di rendicontazione saranno introdotti gradualmente per le diverse aziende.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Il dialogo tra Banca d'Italia e operatori sui rischi climatici e ambientali (7-8 settembre 2023)

La Banca d'Italia, lo scorso 7 e 8 settembre 2023, ha organizzato, con le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati, due incontri relativi ai rischi climatici e ambientali. Si ricorda che, nel 2020, la BCE aveva emanato una Guida rivolta alle banche c.d. less significant in merito all'attività di gestione dei rischi climatici e ambientali e sul rafforzamento alla trasparenza dei rischi medesimi.

Successivamente, nel 2022, la Banca d'Italia, ha emanato gli Orientamenti di vigilanza sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo, gestione e controllo dei rischi e nella informativa al mercato degli intermediari vigilati, banche less significant e intermediari non bancari.

Come evidenziato dalla Banca d'Italia nel corso dei due incontri, l'azione di vigilanza sulla gestione dei rischi in esame è proseguita intensamente nel corso degli ultimi mesi del 2023. Sul piano internazionale, la proposta di CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ha ottenuto un notevole impatto sul generale mondo delle imprese (non influenzando, quindi, il solo settore bancario).

La Corporate Sustainability Due Diligence Directive - oltre a fissare una serie di obblighi per le grandi imprese in materia di sostenibilità e diritti umani - chiederà alle imprese di rispondere direttamente della loro catena del valore. Tale previsione andrà ad impattare, anche, sulla figura delle piccole e medie imprese (PMI).

Banca d'Italia, in tale contesto, ha invitato gli intermediari vigilati a conformarsi tempestivamente alle nuove regole, cooperando con le imprese non finanziarie sui piani di transizione e monitorando la crescita dei rischi con la sostenibilità. I temi maggiormente discussi, nel corso dei due incontri, risultano:

- la reperibilità e qualità dei dati ESG (la quasi totalità degli intermediari partecipanti ha riferito di utilizzare dati acquistati da fornitori professionali);
- e la tassonomia europea sul clima (tematica che rischia di scoraggiare particolarmente gli investitori in attività economiche poiché non sono attualmente presenti, al fine di determinare il contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, i criteri di vaglio tecnico).

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Commissione UE: la consultazione SFDR (18 settembre 2023)

La Commissione europea ha avviato una pubblica consultazione sul Regolamento (UE) 2019/2088 in merito all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Il SFDR definisce le modalità con cui gli intermediari finanziari devono comunicare tutte le informazioni relative alla sostenibilità agli investitori.

Il Regolamento SFDR è in vigore da marzo del 2021 e nel dicembre del 2022 il Commissario per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness, aveva annunciato una valutazione completa del quadro normativo per analizzare le potenziali carenze con particolare riguardo ai profili di certezza del diritto, all'efficacia della nuova disciplina ed alla sua capacità di contrasto al greenwashing. La presente consultazione terminerà il prossimo 15 dicembre 2023.